STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO
www.stvaroma.it

PARTNERS
DR. DARIO STATERA
DR. SERGIO CORIA
DR. FABIO LARUSSA
DR. FRANCESCO BASILE
ASSOCIATES
DR. IDA ZACCARDI
DR. CARLO COSTANTINI
RAG. EUGENIO MORETTI
DR. VALENTINA ILARIO
DR. DANIELA IERINÒ

Roma, 12/11/2012

BOLLETTINO INFORMATIVO n.9/2012

Nuovo regime IVA per cassa

Dal prossimo 1° dicembre entra in vigore la nuova disciplina della cosiddetta "IVA per cassa", introdotta dall'articolo 32 bis del decreto sviluppo (D.L. 22/6/2012 n.83), già delineata nel nostro precedente bollettino informativo n.7/2012. Dalla stessa data cessa di avere efficacia il precedente regime IVA per cassa che era stato introdotto dal D.L. 185 del 29/11/2008.

Il nuovo regime presenta notevoli differenze rispetto a quello attualmente vigente, in quanto:

1) possono accedervi tutti i soggetti IVA che nell'anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio attività, che prevedono di realizzare nell'anno in corso) un volume d'affari non superiore a 2.000.000 €, mentre in precedenza la soglia di ingresso era fissata a 200.000 €: pertanto la platea dei soggetti potenzialmente interessati si amplia notevolmente, fermo restando che l'adesione al regime rimane facoltativa;
2) il precedente regime poteva essere applicato, a scelta del contribuente che aveva esercitato l'opzione, operazione per operazione, mentre il regime attuale deve essere necessariamente applicato a tutte le operazioni effettuate (tranne le esclusioni previste dalla legge che esamineremo più avanti);
3) infine, e questa è la differenza fondamentale, i soggetti che scelgono il nuovo regime potranno detrarre l'IVA sugli acquisti soltanto dopo aver pagato i propri fornitori oppure dopo che sia trascorso un anno dal momento in cui l'operazione si considera effettuata, mentre – contrariamente a quanto avveniva col regime precedente – i loro clienti detrarranno l'IVA sulle fatture ricevute secondo i criteri normali, a prescindere dal pagamento: in definitiva, la scelta per il nuovo regime coinvolgerà soltanto il soggetto che effettua l'opzione, e non avrà rilevanza né per i clienti né per i fornitori del soggetto stesso. In questo

modo viene rimosso quello che era stato il maggiore ostacolo alla diffusione del precedente regime.

Come per il regime attuale, anche in questo caso l'IVA sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi diviene esigibile, e quindi deve essere versata, solo dopo l'incasso del corrispettivo. L'imposta, comunque, sarà in ogni caso dovuta una volta trascorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, a meno che, prima della scadenza del termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali: in questo caso, infatti, l'esigibilità è rinviata fino all'effettivo incasso e limitatamente all'importo dello stesso, ovvero fino alla revoca della procedura.

Ulteriori analogie con il regime attualmente vigente sono costituite dal fatto che:

- deve essere effettuata una specifica annotazione su ciascuna fattura (*IVA per cassa ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012*);
- per utilizzare il nuovo regime è necessario effettuare una specifica opzione secondo modalità che non sono state ancora definite dall'Agenzia delle Entrate;
- il regime dell'IVA per cassa si applica soltanto alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione: pertanto sono escluse le operazioni effettuate nei confronti dei privati consumatori o dei soggetti IVA quando effettuano acquisti nell'ambito della sfera personale, se sono persone fisiche, o nell'ambito della sfera istituzionale se sono enti non commerciali;
- la normativa non si applica a chi si avvale di regimi speciali (ad esempio soggetti che applicano il regime del margine, agenzie di viaggio, agricoltori, ecc.) ed alle operazioni soggette al *reverse charge*.

Nel caso in cui nel corso dell'anno venga superato il limite di 2.000.000 € di volume d'affari, il regime non potrà più essere applicato a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento.

Per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici non cambia nulla, per cui è sempre possibile applicare l'esigibilità differita senza limiti di tempo né di volume d'affari.

Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore

Come ricordato nel nostro bollettino informativo n.7/2012, l'articolo 13 ter del decreto sviluppo (D.L. 22/6/2012 n.83) ha previsto la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, per cui in caso di appalto di opere o servizi l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore (sempre che si tratti di soggetti IVA), nei limiti del corrispettivo dovuto, del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA derivante dalle fatture relative alle prestazioni effettuate

nell'ambito del subappalto, a meno che non verifichi che i suddetti adempimenti sono stati correttamente adempiuti dal subappaltatore.

A sua volta il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui sopra sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori: se il committente omette di verificare la correttezza degli adempimenti è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 €.

In merito alla verifica che l'appaltatore (o il committente) devono effettuare, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile utilizzare una autocertificazione resa dal subappaltatore (o dall'appaltatore) che dovrà:

- indicare il periodo in cui l'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla liquidazione è scaturito un versamento d'imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'IVA per cassa oppure il *reverse charge*;
- indicare il periodo nel quale le ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente inerenti le prestazioni rese nell'ambito del contratto di appalto o subappalto sono state versate;
- riportare gli estremi del modello F-24 con cui è stato effettuato il versamento dell'IVA e delle ritenute;
- contenere l'affermazione che l'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto o subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

Per comodità alleghiamo un fac simile di autocertificazione recentemente pubblicato sulla stampa specializzata.

Da tener presente che le norme di cui sopra si applicano ai contratti di appalto e subappalto stipulati a partire del 12 agosto 2012 e in relazione ai pagamenti dei corrispettivi effettuati dall'11 ottobre 2012.

Acquisto di carburanti

In materia di acquisto di carburanti per autotrazione il D.L. 70/2011 ha previsto che i soggetti IVA che effettuano gli acquisti di carburante **esclusivamente** mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate non sono obbligati a tenere la scheda carburante (v. nostro bollettino informativo n.7/2011).

Con la circolare 42 del 9/11/2012 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli aspetti applicativi della nuova disciplina, specificando che:

- l'esonero vale solo nel caso in cui per il pagamento del carburante per autotrazione si utilizzino i mezzi di cui sopra in via esclusiva; pertanto i soggetti che utilizzano sia carte di credito, carte di debito o carte prepagate, sia altri mezzi di pagamento (contanti, assegni, ecc.) rimangono comunque obbligati all'adozione della scheda carburante;
- se si sceglie – ricorrendone i presupposti – di fare a meno delle schede carburante, la scelta deve valere per tutti i veicoli facenti capo allo stesso contribuente;
- le carte di credito, le carte di debito e le carte prepagate devono essere intestate al contribuente e devono essere emesse da operatori finanziari tenuti agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria, tra i quali – bisogna ricordare – non rientrano i soggetti non residenti in Italia (a meno che non abbiano in Italia una stabile organizzazione).

Il fac simile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 46, Dpr n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a .....
nato/a a ..... (...) il ....., residente in ..... (...)
Via ..... n. ....., in qualità di ..... della
ditta ..... avente sede legale a ..... (....) in Via ..... n. .....,
Partita Iva .....,

consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, il Dpr n. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75)

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28 -bis e 28-ter, del Dl n. 223/2006, come modificato dall'articolo 13-ter del Dl n. 83/2012, che per, le seguenti fatture emesse:

– n. ..... del .....
– n. ..... del .....
– n. ..... del .....
– n. ..... del .....

riferite al contratto di appalto/subappalto/fornitura di beni o servizi in essere con la Società ....., con sede a ..... (.....), in Via ..... n. ....., C.F. e P. Iva n. .....,
l'Iva non è ancora stata contabilizzata e liquidata, non essendo ancora scaduti i relativi termini di legge;

l'Iva è stata contabilizzata nella liquidazione relativa al Mese di ..... ovvero al ..... Trimestre, che si è chiusa con un

debito di Euro .....

– il Modello F24 con cui è stata versata o compensata l'Iva è stato presentato il ..... con il n. di protocollo .....;

credito di Euro .....

l'Iva non è ancora stata contabilizzata e liquidata in quanto è stato applicato il Regime dell'Iva per cassa (articolo 7, Dl n. 185 del 2008 o articolo 32-bis Dl n. 83/2012);

l'Iva non è stata contabilizzata e liquidata in quanto è stata applicata la disciplina del reverse charge (art. 17, comma 6, lett. a, del Dpr n. 633 del 1972).

In merito alle ritenute sui redditi di lavoro dipendenti inerenti le prestazioni rese nell'ambito del contratto di cui sopra,

tali ritenute (dopo l'eventuale scomputo di Euro .....) sono state versate come segue:

– Modello F24 presentato in data ..... con il n. di protocollo ..... di importo pari ad Euro ..... (in caso di più modelli proseguire sul retro);

tali ritenute non sono state versate perché:

non sono ancora scaduti i relativi termini di legge;

il contratto non ha ancora originato alcuna prestazione di lavoro dipendente;

le prestazioni di cui al contratto non sono state effettuate da lavoratori dipendenti.

Si allega copia del documento di identità.

Si dichiara altresì di essere informato, giusta articolo 13 del Dlgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data .....

Il dichiarante

.....